

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 7 APRILE 1949

(9ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)
« Norme per l'arte negli edifici pubblici »
(N. 304) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 117, 118, 120
LOCATELLI	118, 119
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	118, 120
GIARDINA	119, 120
CERMIGNANI	119, 120
RUSSO, <i>relatore</i>	119, 120

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Locatelli, Lovera, Magrì, Mazzoni Merlin Angelina, Parri, Pennisi di Floristella, Russo, Tonello, Tosatti.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Venditti.

MAGRÌ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'arte negli edifici pubblici » (N. 304) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'arte negli edifici pubblici ».

Riepilogo brevemente quanto è stato fatto nelle sedute precedenti ed in modo particolare nell'ultima: la Commissione ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera ed ha esaminato l'articolo 2, 1° e 2° comma. Per il 1° comma la Commissione ha votato un emendamento che consiste in questo: là dove il testo approvato dalla Camera demandava all'Ispettorato del lavoro di nominare il rappresentante dei lavoratori delle arti figurative che insieme con il progettista deve assistere l'Amministrazione nell'acquisto di opere d'arte per un valore minore di mezzo milione, la nostra Commissione ha creduto di invertire i termini e cioè ha stabilito che siano le Associazioni degli artisti ad eleggerlo, dopo che le Associazioni stesse siano state invitate a ciò dall'Ispettorato del lavoro. Così l'Ispettorato del lavoro non designa più un rappresentante, ma designa le Associazioni che eleggono il rappresentante.

Per il 2° comma la Commissione ha votato un altro emendamento proposto dal senatore Parri. Esso si riferisce al concorso stabilito per opere d'arte che superano il mezzo mi-

lione. Si è prima di tutto deliberato che i rappresentanti delle Associazioni degli artisti siano nel numero della metà anziché di un terzo dei membri della Commissione giudicatrice del concorso. L'emendamento proposto dall'onorevole Parri e approvato dalla Commissione stabiliva quindi che dovesse essere il Sovrintendente ai monumenti e alle gallerie, o alle Belle arti come si dice comunemente, a designare le Associazioni artistiche le quali poi procedono alla elezione di quella metà dei membri della Commissione. Dopo aver approvato questo secondo emendamento, è parso alla Commissione, per suggerimento dell'onorevole Ministro, che esistesse una certa disarmonia di forma e di concetto tra il primo emendamento ed il secondo, in quanto il primo si riferiva all'Ispettore del lavoro e il secondo, invece, alla figura del Sovrintendente alle antichità e belle arti; il che porta una differenza considerevole anche nel concetto. Allora, dopo ampia discussione, la Commissione ha dato mandato al Presidente di comporre una piccola Commissione, come è prevista dal nostro Regolamento, per operare il coordinamento tra il primo emendamento ed il secondo. Questa Commissione, che era composta del Presidente e dei senatori Parri, Banfi, Cermignani, Russo e Giardina, si è riunita il giorno stesso, venerdì 1° aprile, ed ha potuto con grande facilità procedere a concordare un testo che elimina la disformità rilevata tra il 1° e il 2° emendamento. Si è deliberato da questa Commissione, all'unanimità, di proporre che il 1° emendamento resti tale e quale e che invece una modifica si introduca per il 2° comma, cioè nel 2° emendamento.

Do lettura del testo concordato:

«Le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500 mila lire. Non meno della metà dei componenti la Commissione giudicatrice sarà così formata: 1) da un rappresentante della Accademia di Belle arti, ove esista in luogo; 2) dai rappresentanti dei lavoratori delle arti figurative eletti sia dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, sia dalle Associazioni di artisti segnalate come particolarmente note-

vole dalla competente Sovrintendenza alle gallerie.

«L'altra parte della Commissione sarà nominata dalla Amministrazione interessata che indicherà fra tutti i componenti il Presidente».

Illustro brevemente il senso ed il valore del testo coordinato. Poiché si era rilevato che nel primo emendamento figurava l'Ispettore del lavoro e nel secondo il Sovrintendente, la modifica consiste in questo: nel secondo caso si introduce una sottodistinzione. Ci sono Associazioni a carattere sindacale e per queste l'indicazione proviene dall'Ispettorato del lavoro; ci sono Associazioni a carattere meramente artistico e per queste la designazione è fatta dalla Sovrintendenza alle Belle arti. Mi pare che la spiegazione data sia sufficientemente chiara.

LOCATELLI. Dichiaro di essere lieto di avere fatto la proposta di questa sottocommissione e di vedere che la sottocommissione ha presentato all'unanimità le sue proposte alle quali sono, naturalmente, favorevole.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per una questione di pura forma, proporrei che al secondo comma emendato dell'articolo 2 invece di «sia dalle Associazioni degli artisti segnalate ecc.» sia detto «sia da altre Associazioni di artisti segnalate ecc.» in modo che si abbia una differenziazione più chiara.

PRESIDENTE. L'emendamento non incide nella sostanza del comma. Siccome anche le Associazioni sindacali, in questo caso, sono Associazioni di artisti, questa parola «altre», specifica meglio la differenza.

Pongo ai voti l'emendamento suggerito dall'onorevole Venditti.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo emendato di cui do lettura:

«Qualunque sia l'entità delle costruzioni e ricostruzioni, la scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, eletto dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

« Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. Non meno della metà dei componenti la Commissione giudicatrice sarà così formata:

1) da un rappresentante dell'Accademia di Belle arti ove esista in luogo;

2) da rappresentanti dei lavoratori delle Arti figurative eletti sia dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, sia da altre Associazioni di artisti segnalate come particolarmente notevoli dalla competente Sovrintendenza alle gallerie.

« L'altra parte della Commissione giudicatrice sarà nominata dall'Amministrazione interessata, che indicherà fra tutti i componenti il Presidente ».

Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

Art. 3.

Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui all'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza per le antichità e belle arti, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

Innanzitutto anche a questo articolo bisognerà apportare un ritocco formale sostituendo alle parole « Sovrintendenza per le antichità e belle arti » le altre « Sovrintendenza alle gallerie », perchè la prima formula non esiste più: è stata ricalcata sulla legge del 1942, tale e quale, senza tener conto dei mutamenti avvenuti nel frattempo.

Per quanto riguarda il primo comma c'è

poi da domandarsi se effettivamente esista la Cassa nazionale assistenza belle arti.

GIARDINA. Una legge 25 maggio 1936 esiste certamente.

CERMIGNANI. Esiste, però, solo come legge.

RUSSO, *relatore*. Vi sono case di riposo per gli artisti, evidentemente finanziate da questa Cassa.

LOCATELLI. La Cassa effettivamente esiste; lo posso assicurare. Per quanto poi riguarda la sostanza dell'articolo, sono ad essa pienamente favorevole perchè è giustissimo che gli artisti abbiano il 2 per cento in favore della loro Cassa; con evidente vantaggio dell'intera categoria.

CERMIGNANI. Penso che forse potremmo aggiungere qualche cosa a questo articolo 3, nel senso di obbligare sotto un certo punto di vista le Amministrazioni a tenere effettivamente conto di questa legge, perchè si è già detto qui, nelle riunioni passate, che le Amministrazioni, quando possono, cercano di evadere a queste leggi. Sarebbe pertanto necessario che noi esaminassimo più il contenuto concreto dell'articolo che non gli aspetti formali.

Ora io penso che noi dovremmo aggiungere un comma a questo articolo, che potrebbe suonare presso a poco così: « Nel caso che detta somma non dovesse essere erogata per la destinazione a cui si riferisce l'articolo 1 ecc, il 2 per cento di tale somma va egualmente destinato alla Cassa nazionale assistenza belle arti ».

Allora due sono i casi: o le amministrazioni fanno i lavori che sono stabiliti da questa legge o, se non vogliono farli, il 2 per cento in tutti modi deve andare a questa Cassa.

PRESIDENTE. In certo modo ci si ricollegherebbe alla proposta fatta dal senatore Parri all'inizio della discussione e cioè che il 2 per cento del conto totale andasse alla Cassa per gli artisti.

RUSSO, *relatore*. Temo che introdurre questa norma sia pericoloso, quasi che fosse lecito non eseguire ciò che prescrive la legge. Noi dobbiamo invece reclamare che la legge sia sempre ed in ogni modo applicata e non introdurre nella legge stessa uno spiraglio che possa far sembrare possibile trasgredirla.

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

9ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

CERMIGNANI. Pongo allora una domanda: chi è responsabile dell'esecuzione di questa legge?

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono responsabili le singole amministrazioni di fronte al Ministero.

CERMIGNANI. Io penso che ci debba essere un organo che non sia il Ministero stesso, un organo che faccia caso mai capo al Ministero ma che sia più vicino e più interessato alla diretta esecuzione di questa legge. Per esempio non possiamo dimenticare che esiste una disposizione che fa obbligo alle Amministrazioni dello Stato e a quelle parastatali di assumere in una determinata percentuale gli invalidi e i mutilati di guerra. Ebbene a me risulta personalmente che, per quante siano le sollecitazioni da parte degli organi interessati per la tutela di questi invalidi e mutilati, le Amministrazioni effettivamente evadano a questa prescrizione.

PRESIDENTE. Le stesse Associazioni sindacali si faranno parte attiva e diligente per ottenere l'esecuzione di questa legge. Inoltre, le Amministrazioni o gli Enti pubblici sono obbligati per regolamento o per statuto, a fare approvare il progetto da determinati enti che sono il Genio civile, il Provveditorato alle opere pubbliche ecc., e in quella sede perciò potrà anche essere esercitato un controllo affinché il 2 per cento sia destinato ai fini previsti dalla legge.

CERMIGNANI. In base ad una esperienza personale, posso dirvi che a Pescara, quando costruirono il palazzo del comune, si tenne conto della legge che prescriveva che il 2 per cento andasse a favore dell'arte. Praticamente non si è fatto niente: lo stanziamento infatti c'era, ma poi sono seguiti i famosi storni.

RUSSO, *relatore*. A parte il controllo della Corte dei conti, nel clima della libertà democratica abbiamo tanti modi di poter controllare; non fosse altro abbiamo il controllo parlamentare.

GIARDINA. Faccio osservare che la prima parte dell'articolo 3 è così formulata: « Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui all'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta... ». Evidentemente, allora, questo articolo 3 non si riferisce alle opere che si acquistano ma a quelle che si debbono

costruire. Invece l'ultimo comma dell'articolo 1 dice « Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte, di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere... ». Nel caso che si verifichi questa ipotesi, stando all'articolo 3, non dovrebbe applicarsi la trattenuta del due per cento. Io vorrei essere più esplicito e precisare, nell'articolo 3, che il due per cento si applica anche nel caso di acquisti.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cermignani se intende presentare un emendamento in merito alla sua proposta.

CERMIGNANI. Formulerei il seguente comma aggiuntivo all'articolo 3: « Le Sovrintendenze alle antichità e belle arti sono responsabili dell'esecuzione integrale della presente legge ».

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una responsabilità di ordine generale è già prevista dal Codice penale. Quindi ritengo che l'emendamento del senatore Cermignani sia superfluo.

RUSSO, *relatore*. Ritengo anche io che l'emendamento del senatore Cermignani sia superfluo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Cermignani, non accettato né dal Governo, né dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

GIARDINA. Propongo di sostituire nel primo comma dell'articolo 3, alle parole « di cui all'articolo 1 » le seguenti « di cui al primo comma dell'articolo 1 ». Propongo inoltre di inserire nell'articolo 3 il seguente secondo comma: « Tale trattenuta avrà anche applicazione sugli importi destinati ad acquisti ed ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questi due emendamenti presentati dal senatore Giardina. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ai voti l'intero articolo 3 che risulta così formulato: « Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare col-

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

9ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

laudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle Gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il due per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

« Tale trattenuta avrà anche applicazione sugli importi destinati ad acquisti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

« Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.
(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.